Art. 1 Istituzione del Controllo Analogo

Il presente regolamento:

- a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 lett. c, esercitate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio nei confronti della società in house, di cui all'art. 4, comma 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016, denominata Agenzia Taranto Port Workers Agency srl istituita ai sensi dell'art. 4, D.L. 29.12.2016, n. 243 conv. con mod. in L. 27.02.2017 n. 18. Ciò al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'AdSP e amministratore unico di detta società.
- b) individua i comportamenti degli organi della società partecipata nei confronti dell'AdSP e regolamenta le competenze dell'Ente in un'ottica di governance.

Art. 2 - Poteri di vigilanza e controllo

- 1.L'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 1 si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controlli qualitativi, quantitativi e strategici, come definiti dal presente Regolamento, atto a verificare la costante rispondenza dei servizi erogati e dell'attività della società partecipata, agli obiettivi di fondo che l'Amministrazione nell'esercizio della funzioni ad essa attribuisce.
- 2. Elementi fondamentali per l'attivazione dello strumento di controllo sono costituiti dall'esercizio dei poteri di vigilanza, di accesso alla documentazione della società partecipata, di indirizzo organizzativo e gestionale rimessi all'AdSP.
- 3. All'AdSP è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte strategiche, sia di tipo organizzativo che gestionale, adottate dalla Società e, a tal fine, concorre alla definizione degli indirizzi ed alla programmazione delle attività societarie.

Art. 3 - Il potere di programmazione e indirizzo.

- 1. L'AdSP concorre alla definizione della programmazione strategica della società indicando, a tal fine, gli obiettivi e i risultati che si intendono perseguire.
- 2. Il documento di programmazione strategica è predisposto annualmente dall'Amministratore unico della società, sulla base delle indicazioni pervenute dall'Ente e viene sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei soci precedentemente alla redazione del bilancio di previsione dell'Ente.
- 3. All'AdSP è riconosciuto il potere di indirizzare l'attività organizzativa, amministrativa e gestionale. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo, diretti all'Amministratore Unico che ha il compito di recepirli e se necessario tradurli in prescrizioni e direttive, ai fini della loro efficacia.

Articolo 4 - Tipologie di controllo

- 1. L'AdSP esercita un potere di controllo sulle attività della società analogo a quello che esercita nei confronti delle proprie strutture organizzative, che si sostanzia in:
 - a) Controllo strategico;
 - b) Controllo sulla regolarità amministrativo contabile;
 - c) Controllo sulla gestione.

Art. 5 - Controllo Strategico

1.Il Controllo strategico sulle attività della società consiste nel potere di verifica e di realizzazione degli obiettivi strategici, contenuti negli atti di programmazione, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità e sulla analisi delle operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici).

- 2. Tale forma di controllo, in via ordinaria, è esercitata mediante la produzione periodica, da parte della società, di report sullo stato di avanzamento degli obiettivi che dovrà avere una cadenza almeno annuale e dovrà contenere ogni utile informazione in ordine al conseguimento dei risultati attesi e alle eventuali criticità riscontrate.
- 3.L'AdSP può richiedere, in qualunque momento, lo stato di avanzamento dei processi relativi all'attuazione degli obiettivi assegnati, ai fini dell'adozione tempestiva di eventuali azioni correttive.

Art. 6 - Controllo amministrativo-contabile

- 1. Il controllo amministrativo-contabile sugli atti della società si sostanzia in una serie di attività e di strumenti finalizzati ad assicurare un approfondito e rigoroso controllo e monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di produzione del servizio e/o del perseguimento delle funzioni rimesse alla società.
- 2. Al fine di individuare adeguati indicatori economico-finanziari e di performance gestionale, la società ha l'obbligo di inviare preventivamente i documenti di programmazione economica e gli atti fondamentali della gestione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, ecc...) e deve comunque predisporre i seguenti documenti economico-finanziari:
 - a) con periodicità annuale:
 - un piano di sviluppo (relazione accompagnatoria al budget);
 - un piano economico-finanziario (budget);
 - b) con periodicità almeno semestrale dei report tecnico-gestionali.
- 3. L'attività di controllo si sviluppa attraverso le seguenti modalità:
 - analisi preventiva dei documenti economico-finanziari prodotti dalla società;
 - verifica dello stato di conservazione e manutenzione del patrimonio messo a disposizione;
 - verifica delle prestazione fornite a terzi, con particolare riferimento ai limiti disposti dalla normativa vigente ed ai risvolti sull'organizzazione societaria;
 - verifiche periodiche attraverso analisi dei report tecnico-gestionali finalizzati al controllo del rispetto del budget;
 - verifiche consuntive analizzando il bilancio di esercizio.

Art. 7 – il controllo di gestione

- 1. Il controllo di gestione sulle attività della società consiste nel monitoraggio periodico e sistematico sui processi di lavoro, anche, al fine di verificare l'efficienza, economicità ed efficacia.
- 2. L'attività di controllo di gestione si realizza preferenzialmente attraverso un costante scambio di informazioni che la società dovrà garantire comunicando tempestivamente i più salienti accadimenti di natura societaria, tecnica ed organizzativa.
- 3. L'Adsp può richiedere, comunque, in ogni momento informazioni, documentazione e dati alla società, al fine di assumere, anche in tempi e modi diversi da quelli oggetto del presente regolamento, le necessarie decisioni.
- L'Adsp dovrà inoltre verificare che la Società garantisca:
 - -il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi stabilite, rispettivamente, di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalla regolamentazione interna;

- per le assunzioni di personale, il r ispetto di procedimenti selettivi/comparativi nella individuazione dei soggetti da assumere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, come disciplinati dalla regolamentazione interna dell'AdSP;
- ili rispetto della normativa sugli affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- il rispetto della normativa sull'accesso agli atti della società partecipata, sulla trasparenza e anticorruzione;
- Verifica del rispetto della normativa sulle partecipazioni pubbliche.

Articolo 8 - Struttura di Controllo

La struttura di controllo si articola come segue:

- a). Il controllo strategico, con ruolo sia di controllo che propositivo, è effettuato dal Presidente dell'AdSP che si avvale del Segretario Generale o suo delegato, del/dei Dirigente/i competenti per materia o loro delegati;
- b). Il controllo amministrativo/contabile è svolto dal Sezione Ragioneria;
- c). Il controllo gestionale è in capo ai Dirigenti dei Settori competenti per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi eseguiti dalla società.

Art. 9 - Esercizio delle attività di vigilanza e controllo

- I. Per lo svolgimento del controllo analogo, la Struttura di controllo potrà richiedere la redazione di specifiche relazioni ovvero l'esibizione e/o la trasmissione di atti e documenti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate dalla società.
- 2. La richiesta di relazione all'amministratore unico della società dovrà essere inoltrata in forma scritta. La trasmissione potrà avvenire a mezzo posta elettronica, in modo che sia possibile dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario.
- 3. La relazione potrà riguardare sia una pluralità di decisioni assunte dall'amministratore e/o di accadimenti organizzativi ad esse conseguenti o collaterali, sia singoli fatti di gestione o decisioni che, anche mediante una ripercussione sui complessivi equilibri economico-finanziati e patrimoniali dell'azienda, abbiano determinato ovvero siano potenzialmente in grado di determinare effetti pregiudizievoli sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi.
- 4. L'amministratore, ricevuta la richiesta di relazionare con le modalità previste dal presente Regolamento, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, contenente i dati e/o le informazioni richieste, da indirizzare all'AdSP in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste, ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 5. A seguito delle operazioni di controllo attuate nei confronti della società, la struttura di controllo redigerà idonea relazione in ordine ai risconti acquisiti ed agli elementi dedotti, al fine di analizzare opportunamente la situazione inerente aspetti decisionali, strategici, gestionali e/o di erogazione del servizio, posti in essere dalla società, che abbiano pregiudicato o che possano comunque pregiudicare il conseguimento degli standard di qualità, quantità e/o fruibilità degli stessi; evidenzierà altresì ogni utile suggerimento e/o decisione strategico-gestionale idonei a ripristinare le ottimali condizioni di funzionamento del servizio, in ordine agli obiettivi fissati nell'atto di affidamento.
- 6. In caso di impossibilità di procedere alle predette attività di controllo, la Struttura di controllo riferirà al Presidente dell'AdSP per i conseguenti provvedimenti di competenza, salvo che il fatto non integri ipotesi di violazione di specifiche norme societarie o penali, nel qual caso si attiveranno le procedure previste.
- 7. Le procedure di controllo previste dal presente Regolamento potranno essere attivate sia d'ufficio, sia per effetto di specifica segnalazione proveniente dagli Organi dell'AdSP, ovvero da cittadini, singoli od associati, rispetto ai quali sussista specifica legittimazione attiva.

8. Qualora pervengano segnalazioni circa fatti, circostanze ed elementi attinenti il mancato conseguimento, anche potenziale, dei previsti standard qualitativi e/o quantitativi inerenti l'erogazione del servizio, la Struttura di controllo, verificata la sussistenza delle condizioni di legittimità e di merito, che giustifichino un intervento di controllo, si attiverà nei modi e nelle forme disciplinate dal presente Regolamento; in difetto si provvederà ad archiviare la segnalazione.

28/11/2017

L'Amministratore Unico Gianfranco LABATE